

R.G. n. /2025



Tribunale di Teramo
Sezione civile
VERBALE D'UDIENZA

Il Giudice designato, dott.ssa Lorenza Pedullà,

all'esito dell'udienza fissata per la data odierna, 7 ottobre 2025, celebrata con le forme e le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., come disposto con provvedimento del 14 giugno 2025, regolarmente comunicato ai procuratori delle parti costituite;

RILEVATO che, con le rispettive note di trattazione scritta, parte opposta ha chiesto rimettere la causa in decisione, in quanto matura nonché sufficientemente istruita in via documentale, mentre parte opponente si è opposta alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed ha insistito per la C.T.U. contabile richiesta nella propria memoria integrativa n. II ex art. 171-ter c.p.c.;

CONSIDERATO che, quanto all'istanza avanzata da parte opposta, l'art. 648, comma I prima parte c.p.c., sotto un primo profilo, attribuisce al giudice il potere discrezionale di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto a condizione che l'opposizione - *rectius* le eccezioni formulate dall'opponente - non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione (per quest'ultima intendendosi quei mezzi di prova che non involgono un'attività di istruzione in senso stretto, quindi fatti notori, circostanze ammesse pacificamente tra le parti o dal ricorrente);

RILEVATO poi, sotto un secondo e dirimente profilo, che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, *"ai fini della concedibilità dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, è necessaria anche la sussistenza del ragionevole fumus del credito, nel senso che occorre indagare anche sull'esistenza di una prova "adeguata" dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto, secondo i canoni del giudizio ordinario di merito: tale "adeguatezza" si ha o quando la documentazione*

della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione, o quando viene integrata da idonea ulteriore documentazione o, infine, quando non vi è stata contestazione dei fatti costitutivi da parte dell'opponente." (cfr. Cass n. 507/2009; cfr. altresì Tribunale di Palermo 09/10/2019; Tribunale di Torino sez. I, 22/01/2016, (ud. 22/01/2016, dep. 22/01/2016); cfr. ancora Tribunale di Bari, 13/11/2014; Tribunale di Pescara, 16/08/2013, n. 5482);

RITENUTO che, alla luce delle allegazioni e deduzioni delle parti, fra i numerosi motivi di opposizione dedotti nel libello introduttivo, la difesa coltivata dall'opponente relativa al difetto di legittimazione attiva - *rectius* difetto di titolarità dal lato attivo del rapporto obbligatorio azionato - in capo alla società opposta presenta profili di rilevanza tali, in punto di *fumus* della pretesa creditoria, da suggerire, almeno allo stato degli atti ed impregiudicata ogni diversa e più approfondita valutazione in sede decisoria, di non concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, specie alla luce della continua evoluzione che si riscontra in senso alla giurisprudenza di legittimità in ordine agli oneri alligatori e probatori in caso di cessione in blocco di crediti;

RITENUTA, pertanto, allo stato, la *opportunità* di non concedere la provvisoria esecutività del decreto monitorio richiesta dall'opposta;

OSSERVATO infine che, allo stato degli atti, non appare essere stata intrapresa la procedura mediazione, prevista nel caso di specie - stante la materia oggetto del contendere - a pena di improcedibilità ai sensi dell'art 5 d.l.gs. n. 28 del 2010, con il corollario per cui deve essere assegnata a parte opposta, nella sua veste di attrice sostanziale, termine di legge di quindici giorni per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria, conformemente alla pronuncia n. 19596/2020 resa a Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione (secondo cui "*nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo*"), il cui portato è stato oltretutto recepito a livello normativo all'art. 5-bis d.l.gs. 28/2010, che infatti oggi dispone che "*quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di*

opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo";

P.Q.M.

- RIGETTA, per le ragioni di cui in parte motiva, l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione;
- ASSEGNA a parte opposta termine di giorni quindici per l'instaurazione del procedimento di mediazione;
- FISSA l'udienza del giorno **12 gennaio 2026** per la verifica dell'esito della mediazione e l'eventuale prosieguo del giudizio;
- DISPONE sin d'ora la **sostituzione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., della predetta udienza mediante il deposito di sintetiche note scritte**, dirette unicamente a rappresentare le istanze e le conclusioni di parte in coerenza con la specifica attività processuale oggetto dell'udienza, deposito da effettuarsi entro le ore 8:00 del giorno d'udienza indicato, onde consentire alla Cancelleria di lavorarle per tempo.

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Teramo, 7 ottobre 2025

IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà